

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli [articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);
- b) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*
- c) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*